

— RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE

RELAZIONE

Il 26 giugno 2017 è stato pubblicato il Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, concernente “Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 175/16, recante ‘Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica’ (TUSP)”. Tale intervento si era reso necessario a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale (sentenza n. 251/2016) con riguardo, tra l’altro, alla dichiarazione di parziale illegittimità del decreto legislativo n. 175/2016 a causa della mancata previsione dell’intesa in Conferenza Unificata.

La revisione del Testo Unico ha portato anche ad una rilettura del dispositivo, in un tentativo di omogeneizzazione del complesso quadro normativo che è volto, per quanto possibile, a collegare tra loro le disposizioni di settore e a recepire alcune specificità che si annoverano nel coacervo giuridico e funzionale delle partecipate pubbliche.

Per superare la frammentarietà del quadro normativo è stata ritenuta opportuna, se non necessaria, un’azione di semplificazione e razionalizzazione delle regole vigenti in materia, attraverso un’opera di riordino delle disposizioni nazionali e la creazione di una disciplina generale organica di cui è espressione la legge n. 124/2015 (la cosiddetta “Riforma Madia”). La delega contenuta negli articoli 16 e 18 di tale norma, prevede di differenziare le tipologie societarie; ridefinire le regole per la costituzione di società o per l’assunzione o il mantenimento di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche; definire un regime di responsabilità degli amministratori e del personale delle società; individuare la composizione e i criteri di nomina degli organi di controllo societario, al fine di garantirne l’autonomia rispetto agli enti proprietari; rafforzare i criteri pubblicistici per gli acquisti ed il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive. A ciò viene aggiunto uno specifico criterio di delega con riferimento alle sole società partecipate dagli enti locali. In attuazione di tale delega di riforma, il Governo, con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, ha quindi ridisegnato il contesto normativo che regola le società pubbliche. Tale provvedimento, ancorché avente ad oggetto la natura giuridica dei soggetti gestori, piuttosto che le modalità di affidamento, tende ad influenzare, in ogni caso, la governance del servizio pubblico locale. La caratteristica di fondo di tale intervento, fin dalla stesura originaria, è rappresentata dalla volontà di attuare, relativamente a servizi pubblici locali di rilevanza economica, un indirizzo politico del Governo (e del Parlamento) non in sintonia con gli esiti referendari del 2011. Il modello proposto, in un quadro di insieme che si interseca con altre norme di carattere generale e di settore, è quello incentrato sulla regola della concorrenza e sulle privatizzazioni. In senso più ampio (ed anche sulla scorta di esigenze di natura finanziaria), ciò si realizza con una riduzione degli spazi ai soggetti di diritto pubblico e con una limitazione delle possibilità di derogare alla gara. In sostanza, l’obiettivo più o meno esplicito sembra essere quello di condurre prioritariamente la gestione dei servizi pubblici di interesse economico generale nell’alveo del mercato e della concorrenza, privilegiando gestioni che valorizzino imprese private scelte con gara europea. Peraltro, il modello mercantile sostenuto con la delega Madia prevede che le amministrazioni pubbliche possano partecipare solo in società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, con una forte limitazione nel tipo e nella forma giuridica del gestore, che risulta quindi circoscritto, nella sostanza, a soggetti di diritto privato, anche se a capitale pubblico. In merito all’affidamento della gestione, nella delega di riforma risultano fortemente ridimensionate anche le forme giuridiche della società per azioni, a capitale interamente pubblico, e della società mista (pubblico-privato).

La Consulta ha dichiarato incostituzionale la legge n. 124/2015 nella parte in cui essa aveva previsto il mero parere della Conferenza Unificata e non invece l’intesa in sede di Conferenza Unificata o di Conferenza Stato-Regioni (a seconda della materia oggetto di delega) per taluni decreti legislativi di attuazione. In tale occasione la stessa Corte ha precisato che le pronunce di illegittimità costituzionale fossero circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 e non estese ai decreti legislativi adottati in attuazione delle stesse. La delega al Governo per l’adozione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica è tra le disposizioni censurate dalla Corte per la mancata previsione di un’intesa sui decreti legislativi in sede di Conferenza

unificata. Al momento della pronuncia della Corte Costituzionale il decreto legislativo n. 175 era già in vigore da qualche mese, pur non avendo compiutamente iniziato ad esplicare i propri effetti.

Il decreto correttivo del TUSP (decreto legislativo n. 100/2017), nel regolare la disciplina della costituzione di società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di amministrazioni pubbliche in tali soggetti, sottolinea fin dal primo articolo che, al netto di deroghe espresse nello stesso, alle società a partecipazione pubblica si applicano le specifiche norme del Codice civile e quelle generali del diritto privato, restando comunque ferme, le norme già in vigore – contenute in leggi, decreti ministeriali o regolamenti - che disciplinano singole società a partecipazione pubblica costituite per la gestione di Servizi di Interesse Generale (SIG) o Servizi di Interesse Economico Generale (SIEG), ovvero una specifica missione di pubblico interesse, nonché restano valide le norme di legge inerenti la partecipazione di pubbliche amministrazioni ad enti associativi, diversi dalle società, ed alle fondazioni. Peraltro viene ribadita l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto - solo se espressamente prevista, quindi limitata ad alcune specifiche norme - alle società quotate in mercati regolamentati (ex articolo 2 del provvedimento). Sempre con riguardo al campo di applicazione delle norme, il decreto correttivo, da un lato sancisce che le disposizioni recate nel TUSP si applicano – oltre che alle società di cui sopra – anche alle società da esse partecipate (salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche) e, dall'altro, sopprime il richiamo alle società partecipate da società di capitali (articolo 2, comma 1, lettera p), del TUSP). La norma contiene anche un'enunciazione delle definizioni utilizzate nel provvedimento stesso, a volte mutuata dalla disciplina europea o di richiamo alle norme civilistiche relative anche ad ambiti affini (ad esempio, al Codice degli Appalti), comunque indispensabili ai fini dell'ambito di applicazione del decreto, quali, tra tutte, quelle relative a “amministrazioni pubbliche”, “servizi di interesse generale”, “società a controllo pubblico”, “società a partecipazione pubblica”, “società in house”, “società quotate”, “partecipazione”, “controllo analogo” e “controllo analogo congiunto”. Nel provvedimento viene anche evidenziato che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni, acquisire o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali. In tale contesto, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquisire partecipazioni per attività di produzione di un SIG (inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi); progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra Pubbliche Amministrazioni (e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati); realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un SIG mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale; autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti (con la specifica che fra le attività ammissibili vi è l'autoproduzione di beni o servizi strumentali, oltre che all'ente o agli enti pubblici, come già previsto dal testo previgente, anche “allo svolgimento delle loro funzioni”); servizi di committenza, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).

La Corte dei conti - Sezione delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, ha emanato le “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016”, con annesso modello standard di atto di ricognizione per il corretto adempimento da parte degli Enti delle disposizioni in parola. Le linee di indirizzo della magistratura contabile fanno rilevare come nella motivazione delle scelte riportate nella ricognizione sia importante tener conto dell'attività svolta dalla società a beneficio della comunità amministrata. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, occorre anche dimostrare che non sono necessarie operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'ente di governo d'ambito.

Per ciò che concerne la tematica oggetto della presente analisi, la **Legge Provinciale 29 dicembre 2016, n. 19** ha previsto che la Provincia Autonoma di Trento e gli enti locali, anche in sede di verifica dei programmi e dei piani adottati in materia di riassetto societario, effettuino in via straordinaria una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, della Legge

Provinciale n. 1 del 2005, individuando eventualmente le partecipazioni che devono essere alienate. Gli obiettivi sottesi alla realizzazione di tale revisione e, più in generale, a tutti gli adempimenti imposti dalla riforma “Madaia” si inseriscono all'interno di un filone normativo che già da anni si prefigge di ridurre e razionalizzare la spesa pubblica e di portare la concorrenza *nel e per* il mercato. E' opportuno chiarire che l'effettivo oggetto di tale revisione sono tutte le partecipazioni detenute alla data del **31 dicembre 2019**

La situazione al 31.12.2019

Preme sottolineare da subito che, a partire dal 1.1.2016 (data di fusione dei Comuni di Monclassico e Dimaro in COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA) non è intervenuto finanziariamente a sostegno delle società partecipate e per l'esattezza non ha aderito a nuove società, non ha sottoscritto apporti di capitale e non ha effettuato ripiani di perdite a loro favore.

Le partecipazioni acquisite dagli ex comuni (e ora del COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA) sono state distinte in tre categorie:

- a) società che svolgono servizi pubblici locali;**
- b) società che forniscono beni e/o servizi strumentali;**
- c) società che producono beni e/o servizi di interesse generale diverse dai servizi pubblici.**

n. cat.	PROVENIENZA Ente	organismo partecipato %partecipazione	Codice_fiscale	SCOPO	note
1 b	MONCL ASSICO E DIMARO	Trentino Digitale S.p.A (FUSIONE TRA INFORMATICA TRENTINA SPA E TRENTINO NETWORK) 0,0097%	00990320228	fornitura di servizi di consulenza, progettazione, sviluppo e gestione sistemi informativi e reti telematiche per la P.A.	n. d'ordine 1
2 a	MONCL ASSICO E DIMARO	TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO SPA Estinta in Trentino Trasporti spa	02084830229	La Società assolve alla funzione necessaria e infungibile di strumento operativo comune a cui la Provincia autonoma di Trento e gli Enti locali trentini possono affidare lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto.	n. d'ordine 2 già incorporata per fusione in Trentino trasporti spa n. 4
3 b	MONCL ASSICO E DIMARO	TRENTINO RISCOSSIONI SPA 0,0001%	02002380224	La Società assolve alla funzione necessaria e infungibile di strumento operativo comune a cui la Provincia autonoma di Trento e gli Enti locali trentini possono affidare lo svolgimento di funzioni e attività nel settore della riscossione e della gestione delle entrate.	n. d'ordine 3

4	c	MONCL ASSICO E DIMARO	TRENTINO TRASPORTI S.P.A. Fusione per incorporazione di Trentino trasporti esercizio in Trentino trasporti 0,04793%	01807370224	La Società assolve alla funzione necessaria e infungibile di strumento operativo comune a cui la Provincia autonoma di Trento e gli Enti locali trentini possono affidare lo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto.	n. d'ordine 4 vedi n.2
		5	c	MONCL ASSICO	PRIMIERO ENERGIA S.P.A. 0,090%	01699790224
6	c	MONCL ASSICO E DIMARO	AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI 6,4%	01850960228	promozione turistica locale	n. d'ordine 6
7	c	MONCL ASSICO	FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.P.A. 0,0001%	00124610221	servizi di trasporto - funivie	n. d'ordine 7
8	b	MONCL ASSICO E DIMARO	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	01533550222	produzione di servizi ai soci - supporto organizzativo del Consiglio delle Autonomie Locali	n. d'ordine 8
9	a	MONCL ASSICO E DIMARO	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A. 0,00001%	01614640223	Generazione, distribuzione, vendita di energia elettrica e gestione dell'illuminazione pubblica Distribuzione, vendita di gas naturale Trading di energia elettrica e gas Gestione del ciclo integrale dell'acqua approvvigionamento, distribuzione, depurazione) Igiene urbana	n. d'ordine 9
	c	MONCL ASSICO	Set Distribuzione s.p.a. 0,46%	01932800228	SET Distribuzione S.p.A., società del Gruppo Dolomiti Energia, svolge l'attività di distribuzione di energia elettrica nel territorio provinciale del Trentino. Dal 1° luglio 2005 SET distribuzione SpA è subentrata ad Enel Distribuzione nella gestione degli impianti e nel servizio di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento.	
b		MONCL ASSICO E DIMARO	CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO B.I.M. DELL'ADIGE	80001130220	il Consorzio Bim Adige di Trento non costituisce una società di cui a D.Lgs. 175/2016 (revisione partecipazioni pubbliche) ne una società partecipata di cui alla L.135/2012 (asseverazione dei debiti), bensì un consorzio obbligatorio di funzioni costituito ai sensi dell'art. 64 Testo unico DPR 01/02/2005 n. 3/L.	

si evidenzia che

- la partecipazione Isa spa fin btb già detenuta in quantità simbolica al 31.12.2016 è stata ceduta il 14.4.2017
- la partecipazione Trafo Cles Malè S.p.A già detenuta dall'ex Comune di Dimaro in quantità simbolica è stata liquidata prima della fusione dei due comuni
- la partecipazione NOCE ENERGIA SERVIZI S.P.A. già detenuta dall'ex Comune di Dimaro e Monclassico in quantità simbolica è stata liquidata prima della fusione dei due comuni
- la partecipazione in Consorzio per i servizi territoriali del Noce detenuta dall'ex comune di Monclassico è liquidata a seguito dello scioglimento disposto con deliberazione consiliare n. 24 dd 28.6.2012
- delle società elencate nessuna è controllata dal Comune, DETENENDO PERCENTUALI SIMBOLICHE DI MINORANZA
- il Comune partecipa esclusivamente in enti societari le cui forme giuridiche sono espressamente ammesse dall'art. 3 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica
- L'ENTE FA ESPRESSA DICHIARAZIONE DI RITENERE I SERVIZI E LE FUNZIONI ESPLICATE DALLE PARTECIPATE STRETTAMENTE NECESSARIE AL PERSEGUIMENTO DEI PROPRI FINI ISTITUZIONALI

Le schede delle partecipazioni sono allegate

1 – TRENTINO DIGITALE SPA

<https://www.trentinodigitale.it/>

LEGGE PROVINCIALE 6 maggio 1980, n. 10

Trentino Digitale S.p.A. nasce dalla fusione tra Informatica Trentina S.p.A. e Trentino Network S.r.l.,

Il maggior azionista di Trentino Digitale è la Provincia autonoma di Trento con l'88,5165% della quota azionaria. Seguono la Regione Autonoma Trentino - Alto Adige con il 5,4522%, il Comune di Trento con lo 0,6763%, la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura con lo 0,6763%, il Comune di Rovereto con lo 0,3842%, le 15 Comunità di Valle complessivamente con il 2,7226% ed altri 164 Comuni per il rimanente 1,5935%.

Il capitale sociale è pari ad euro 6.433.680 i.v.

*SOCIETA' PARTECIPATA INDIRETTAMENTE
MISURA PARTECIPAZIONE della SOCIETA'*

Consorzio Centro servizi
1 quota € 20.000

- Descrizione

La società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della pubblica amministrazione del Trentino - ai sensi dell'art. 33 della L.P. 3/2006 - per la progettazione, lo sviluppo, la manutenzione e l'esercizio del Sistema informativo elettronico trentino (SINET), evoluzione del Sistema Informativo Elettronico Pubblico (S.I.E.P.), a beneficio delle Amministrazioni stesse e degli altri enti e soggetti del sistema, in osservanza della disciplina vigente. Si tratta pertanto di una società strumentale in house. Il controllo analogo è esercitato congiuntamente da parte di tutti i soci, tramite l'Assemblea di coordinamento e il Comitato di indirizzo e secondo le modalità previste da apposita Convenzione di governance. Grazie all'integrazione tra i servizi digitali e infrastrutture, Trentino Digitale è chiamata a gestire sotto un'unica regia i servizi per il sistema pubblico trentino e le attività di interconnessione del territorio, garantendo supporto alla trasformazione digitale della pubblica amministrazione trentina grazie a servizi più efficienti ed innovativi.

- Rappresentanti del Comune negli organi sociali: nessuno

- Oneri: Gli oneri a carico del bilancio comunale riguardano i contratti di servizio di modesto importo

Elementi di valutazione

Per quanto concerne il caso in esame, preme anticipatamente precisare che, trattandosi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto. La valutazione in merito alla partecipazione nella società non può quindi prescindere dalla valutazione da effettuarsi in sede di affidamento. (peraltro l'esiguità degli importi dei contratti permetterebbe l'affidamento a trattativa privata)

TEST DI LEGITTIMA DETENIBILITA' ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Trentino Digitale S.p.A. quale società di sistema prevista dalla legge di riforma istituzionale (L.P. 3/2006), è aperta all'adesione successiva di nuovi soci pubblici che scelgano di disporre l'affidamento diretto dei servizi offerti dall'oggetto sociale, dunque rappresenta uno strumento comune e "aggregante" per tutto il territorio provinciale. Le società di sistema infatti si situano in un'ottica di razionalizzazione e specializzazione delle attività e delle funzioni e conseguentemente degli investimenti strutturali, tecnologici e professionali, consentendo la fruizione, anche da parte

degli enti di minore dimensione, di soluzioni fortemente innovative e integrate. Attraverso il perseguimento di economie di scala e di qualità, tali strumenti sono pertanto in grado di consentire una razionalizzazione della spesa complessiva del settore pubblico provinciale sia in termini di investimento che di gestione dello stesso. Trattandosi di società in house, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto. Inoltre, alla luce delle limitazioni al regime di circolazione delle azioni fissate dallo statuto, l'eventuale dismissione sarebbe concretizzabile solo se si trovasse qualche ente pubblico disposto ad acquistare le azioni del Comune, eventualità piuttosto difficile vista la natura di tale società il cui scopo non è quello del profitto ma della fornitura di servizi agli enti soci. Peraltro data la partecipazione esigua del Comune anche in presenza di un dissesto finanziario non si registrerebbe alcun onere a carico dell'ente. La vendita delle azioni di Informatica Trentina non comporterebbe quindi alcun beneficio all'Amministrazione. L'analisi della partecipazione in argomento, analogamente alle altre società di sistema disciplinate dalla legge di riforma istituzionale, va quindi spostata su un altro piano, che è quello della convenienza dell'affidamento del servizio a tale società rispetto ad altre modalità, analisi prodromica all'approvazione della delibera/determina di affidamento. Fatte proprie tutte queste considerazioni, emerge come tale partecipazione possa comunque facilmente superare il vaglio imposto dall'art. 4, commi 1 (vincolo di scopo) e 2 (vincolo di attività) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Infatti, la società in esame appare inquadrabile nella lettera d) del secondo comma dell'articolo richiamato, il quale così recita: "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento". Si ricorda infatti che secondo l'orientamento del Consiglio di Stato ciò che rileva ai fini dell'identificazione della categoria comprendente la "produzione di beni e servizi strumentali" è l'analisi dell'oggetto sociale dell'impresa: in altri termini, deve trattarsi di un'attività rivolta agli stessi enti promotori e consistente nella produzione di beni e servizi finalizzati alle esigenze dell'ente pubblico partecipante.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 (*numero dipendenti e amministratori*)

nel caso in esame il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005 (*attività analoghe o simili*)

Il Comune non detiene partecipazioni in società controllate o altri enti strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quelle di Trentino Digitale S.p.A.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005 (*fatturato*)

la società in esame ha conseguito un fatturato medio superiore al limite di un milione di euro.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005 (*risultati negativi*)

la società non ha prodotto risultati negativi nei cinque esercizi precedenti.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005 (*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*)

si giudica assorbente il trend costantemente decrescente del costo del personale, mentre per quanto riguarda una valutazione in prospettiva futura si rimanda alla disamina del punto successivo. Da ultimo preme solo ricordare che conformemente a quanto disposto nelle "Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia", approvate con delibera della Giunta provinciale di data 24 novembre 2016, n. 2086

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005 (*necessità di aggregazione*)

Trentino Digitale S.p.A. nasce dalla fusione tra Informatica Trentina S.p.A. e Trentino Network S.r.l.,

INDICAZIONI IN ESITO ALLA VALUTAZIONE e AZIONI PREVISTE:

si propone il mantenimento della partecipazione in commento.

La Società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità

2. TRENTINO TRASPORTI ESERCIZIO S.P.A. INCORPORATA IN TRENTINO TRASPORTI SPA (4)

3. TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.

<http://www.trentinoriscossionispa.it/portal/>

LEGGE PROVINCIALE 16 giugno 2006, n. 3 Art. 34

Trentino riscossioni spa

SOCIETA' PARTECIPATA INDIRETTAMENTE

MISURA PARTECIPAZIONE della SOCIETA'

Consorzio Centro servizi

12,5%

• Descrizione

La società a capitale interamente pubblico, svolge in via esclusiva sulla base di appositi contratti di servizio le seguenti attività:

- a) accertamento, liquidazione e riscossione spontanea delle entrate della Provincia Autonoma di Trento e degli altri enti e soggetti indicati nell'articolo 34 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3;
- b) la riscossione coattiva delle entrate di cui alla lettera a), ai sensi del comma 6 dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- c) l'esecuzione e la contabilizzazione dei pagamenti degli aiuti previsti dalla legislazione provinciale.

Il Comune ha aderito a Trentino Riscossioni S.p.A. mediante l'acquisizione dalla Provincia Autonoma di Trento di n. 202 azioni del valore nominale di 1,00 euro della società stessa, a titolo gratuito ai sensi dell'art. 33, comma 7 bis, della L.P. n. 3/2006. Il primo affidamento ha avuto ad oggetto il servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e non tributarie;

Il controllo analogo sulla società, come per tutte le società di sistema provinciali, è esercitato sulla base di apposita Convenzione per la governance, attraverso l'assemblea di coordinamento e il comitato di indirizzo.

• Rappresentanti del Comune negli organi sociali : nessuno

• Oneri

Gli oneri a carico del bilancio comunale ammontano alle percentuali di aggio sulla riscossione per contratti di servizio.

• Ritorno economico:

La società non distribuisce dividendi.

Per quanto concerne il caso in esame, trattandosi di società *in house*, la partecipazione al capitale sociale è strumento legittimante l'affidamento diretto. La valutazione in merito alla partecipazione nella società non può quindi prescindere dalla valutazione da effettuarsi in sede di affidamento.

TEST DI LEGITTIMA DETENIBILITA' ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Ricordato che Trentino Riscossioni S.p.A. è stata costituita in ossequio al disposto dell'art. 34 della L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. e notato altresì che l'adesione da parte degli Enti locali è prevista e quindi legittimata dalla stessa legge istitutiva della società, si ritiene che la partecipazione in esame possa facilmente superare il vaglio imposto dall'art. 4, commi 1 (vincolo di scopo) e 2 (vincolo di attività) del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica. Dispone infatti il primo comma dell'art. 24 della L.P. 27/2010: "Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono

previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, comma 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate”.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 (*numero di dipendenti e di amministratori*)

nel caso in esame il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005 (*attività analoghe o simili*)

Il Comune non detiene partecipazioni in società controllate o altri enti strumentali che svolgono attività analoghe o simili a quelle di Trentino riscossioni S.p.A..

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005 (*fatturato*)

la società in esame ha conseguito un fatturato medio superiore al limite di un milione di euro.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005 (*risultati negativi*)

la società non ha prodotto risultati negativi nei cinque esercizi precedenti.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005 (*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*)

Nel caso in esame, si evidenzia trend costantemente decrescente del costo del Consiglio di Amministrazione, mentre per quanto riguarda una valutazione in prospettiva futura si rimanda alla disamina del punto successivo. preme ricordare che conformemente a quanto disposto nelle “Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia”, approvate con delibera della Giunta provinciale di data 24 novembre 2016, n. 2086, Trentino Riscossioni S.p.A. dovrà garantire DAL 2017 un ammontare di costi di funzionamento (esclusi quindi i costi diretti afferenti l'attività *core/mission* aziendale) diversi da quelli afferenti il personale, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, non superiore al corrispondente valore del 2016.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005 (*necessità di aggregazione*)

Dato che Trentino Riscossioni S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'analisi volta ad appurare necessità ovvero possibilità di aggregazione non può prescindere dal programma di razionalizzazione societaria della Provincia. In merito si prende atto che con delibera della Giunta Provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542 è stato approvato il “Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016”. Nello specifico tale programma prevede l'aggregazione di Trentino riscossioni S.p.A. in Cassa del Trentino S.p.A. al fine di creare un polo unico della liquidità.

INDICAZIONI IN ESITO ALLA VALUTAZIONE e AZIONI PREVISTE:

Alla luce di quanto sopra esposto si propone il mantenimento della partecipazione

La partecipazione inoltre è esigua. L'eventuale dismissione non comporterebbe alcun ritorno economico dal momento che in base alla Convenzione di governance il Comune ha ricevuto le azioni a titolo gratuito.

La Società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non integra i presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis 1, l.p. n. 1/2005.

4 TRENINO TRASPORTI S.P.A.

Ha incorporato Trentino trasporti esercizio spa (2)

<http://www.ttspa.it/bilanci>

Legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 Art. 4

Dal 1° gennaio 2018 è attivo il Polo dei Trasporti del Trentino, con la incorporazione per fusione di Aeroporto Caproni e di Trentino trasporti esercizio in Trentino trasporti S.p.A.

SOCIETA' PARTECIPATA INDIRETTAMENTE
SOCIETA' PARTECIPATA INDIRETTAMENTE
SOCIETA' PARTECIPATA INDIRETTAMENTE
SOCIETA' PARTECIPATA INDIRETTAMENTE
SOCIETA' PARTECIPATA INDIRETTAMENTE

Riva del Garda Fierecongressi S.p.A 6,52%
CAF Interregionale dipendenti s.r.l. 1 quota
Distretto Tecnologico Trentino s.cons.a r.l. 1,77%
Car Sharing Trentino soc. cooperativa 200 quote
Azienda per il Turismo Trento – Monte Bondone Valle dei
Laghi s.c.a r.l. 0,72%
Consorzio Centro Servizi condivisi (*) 1 quota € 10.000

SOCIETA' PARTECIPATA INDIRETTAMENTE

Trentino trasporti S.p.A. ha rilevanza pubblica maggioritaria, annoverando tra gli azionisti, che rappresentano il 94,75% del Capitale Sociale, la Provincia Autonoma di Trento con l'80,07%, il Comune di Trento con il 14,24%, le Comunità della Val di Non e della Val di Sole, nonché quarantaquattro Comuni della Piana Rotaliana, delle Valli di Non e di Sole che, complessivamente, rappresentano lo 0,44% del Capitale Sociale.

• Descrizione

Nel 2008 la Provincia Autonoma di Trento ha proceduto alla riorganizzazione della società, al fine di consentire modalità di affidamento dei servizi di trasporto pubblico urbani ed extraurbani nel rispetto della disciplina di settore di cui alla L.P. 16/1993 e ss.mm. e ii. e all'articolo 10 della L.P. 6/2004, comma 7 lett. d). Con deliberazione della Giunta provinciale 14.3.2008 n. 663 è stata così decisa la separazione societaria delle attività di gestione delle infrastrutture e dei beni funzionali al trasporto, mantenute in capo a Trentino trasporti S.p.A. da quelle di erogazione del servizio, che sono state conferite alla neo-costituita Trentino trasporti esercizio S.p.A.. Lo Statuto della società è stato conseguentemente modificato dall'assemblea, in conformità ai provvedimenti sopra descritti, in data 19 dicembre 2008; Scopo della società è la gestione, manutenzione ed implementazione del patrimonio indisponibile funzionale ai servizi di trasporto pubblico, ed in particolare la costruzione di linee ferroviarie e ogni altro sistema di trazione elettrica o meccanica;

La società è proprietaria del patrimonio funzionale allo svolgimento del servizio di trasporto pubblico (autobus, treni, depositi, linea ferroviaria Trento-Malè, rimesse, sedi aziendali, infrastruttura di telecomunicazione), ne cura la gestione ed implementazione e lo mette a disposizione del gestore con contratto di affitto d'azienda, verso canone determinato dalla Provincia Autonoma di Trento.

- Rappresentanti del Comune negli organi sociali nessuno
- Oneri : nessuno
- Ritorno economico : La società non distribuisce dividendi.

TEST DI LEGITTIMA DETENIBILITA' ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

la strategicità della partecipazione in Trentino Trasporti S.p.A. consente di influire, sebbene in una posizione di socio di minoranza, sulle scelte relative allo sviluppo delle infrastrutture di trasporto pubblico sul territorio amministrato, si ritiene che la partecipazione in esame sia *strettamente necessaria* per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune.

Ricordato altresì che il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica ammette espressamente la possibilità di ricorrere allo strumento societario per gestire infrastrutture e servizi e prendendo atto del Programma di riorganizzazione del polo dei trasporti ipotizzato dalla Provincia Autonoma di Trento, appare possibile sostenere che attualmente tale partecipazione rispetti sia il vincolo di scopo che il vincolo di attività imposti dalla Riforma Madia.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 (*numero dipendenti e amministratori*)

nel caso in esame il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005 (*attività analoghe o similari*)

il progetto riorganizzativo promosso dalla Provincia Autonoma di Trento nel 2008 di fatto ha enucleato da Trentino trasporti S.p.A. un nuovo soggetto incaricato esclusivamente della gestione del trasporto pubblico locale, appaiono evidenti le connessioni tra le attività di Trentino trasporti S.p.A. e Trentino trasporti Esercizio S.p.A.. Si rimanda altresì alla trattazione di cui al TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005, sottolineando solo che l'interesse pubblico sotteso all'attività di entrambe è ravvisabile nella gestione del servizio di trasporto.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005 (*fatturato*)

la società in esame ha conseguito un fatturato medio superiore al limite di un milione di euro.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005 (*risultati negativi*)

Nei cinque anni precedenti la società non ha riportato risultati negativi.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005 (*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*)

conformemente a quanto disposto nelle “Direttive per l'attuazione degli obiettivi della manovra finanziaria provinciale per il 2017 da parte delle agenzie e degli enti strumentali della Provincia”, approvate con delibera della Giunta provinciale di data 24 novembre 2016, n. 2086, Trentino trasporti S.p.A. dovrà garantire nel 2017 un ammontare di costi di funzionamento (esclusi quindi i costi diretti afferenti l'attività *core/mission* aziendale) diversi da quelli afferenti il personale, gli ammortamenti, le svalutazioni, gli oneri finanziari e le imposte, non superiore al corrispondente valore del 2016. Nel luglio 2014 sono stati nominati nel Consiglio di Amministrazione gli stessi membri del Consiglio di Amministrazione di Trentino trasporti esercizio S.p.A., con una rideterminazione dei compensi che ha portato un notevole risparmio sulle due società.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005 (*necessità di aggregazione*)

Dato che Trentino trasporti S.p.A. è una società soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento, l'analisi volta ad appurare necessità ovvero possibilità di aggregazione non può prescindere dal programma di razionalizzazione societaria della Provincia. In merito si prende atto che con delibera della Giunta Provinciale di data 8 aprile 2016, n. 542 è stato approvato il “Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016”. Nello specifico tale programma prevede l'aggregazione di Trentino trasporti S.p.A. con Trentino trasporti Esercizio S.p.A. al fine di realizzare un polo dei trasporti. Più precisamente il piano prevede, così come da ultimo confermato nella “Prima relazione sullo stato di attuazione del Programma per la riorganizzazione ed il riassetto delle società provinciali – 2016” approvata con deliberazione della Giunta Provinciale n. 483 di data 31 marzo 2017 la reinternalizzazione in Trentino trasporti S.p.A. della gestione del servizio di trasporto e della disponibilità dei beni strumentali necessari al suo esercizio, con messa in liquidazione di Trentino trasporti Esercizio S.p.A..

INDICAZIONI IN ESITO ALLA VALUTAZIONE e AZIONI PREVISTE:

Alla luce di quanto sopra esposto si propone il mantenimento attuale della partecipazione in Trentino trasporti S.p.A..

<https://www.primieroenergia.com/>

PRIMIERO ENERGIA S.p.A. é una società costituita nel giugno dell'anno 2000 per subentrare all'Enel Produzione S.p.A nel possesso e nella gestione di alcuni grossi impianti idroelettrici a cavallo tra il Trentino orientale ed il Veneto. Tali impianti erano originariamente di proprietà della SAVA S.p.A. ed erano passati all'Enel nel 1988 con una riserva di subentro da parte degli enti locali interessati.

Gli impianti idroelettrici attualmente in possesso e gestione da parte della società sono:
 Impianto di Caoria, regolato dal serbatoio di Forte Buso (32 milioni di mc), con diga ad arco/gravità, con una potenza efficiente di 39 MW ed una producibilità annua di 140 Gwh;
 Impianto di San Silvestro Impianto fluente con una potenza efficiente di 19 MW ed una producibilità annua di 120 GWh
 Impianto di Moline, regolato dal bacino di Val Schener (4,5 milioni di mc), con diga ad arco/cupola, con una potenza efficiente di 17 MW ed una producibilità annua di 110 Gwh;
 Impianto di Val Schener, regolato dallo stesso bacino di Val Schener, con una potenza efficiente di 2 MW ed una producibilità annua di 10 GWh.

- Rappresentanti del Comune negli organi sociali nessuno
- Oneri : nessuno
- Ritorno economico : La società distribuisce dividendi.

Dati di bilancio: <https://www.primieroenergia.com/trasparenza/bilanci/bilancio-preventivo-e-consultivo-p335>

TEST DI LEGITTIMA DETENIBILITA' ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Alla luce dell'attività svolta dalla società, che dal punto di vista del Comune è in gran parte riconducibile alla gestione di servizi pubblici di rilevanza economica, e, per gli altri settori, è comunque di interesse pubblico, si ritiene sussistano le motivazioni per il mantenimento della partecipazione. Peraltro, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, da ultimo modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. Inoltre, lo stesso comma dispone letteralmente “Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività”.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 (*numero dipendenti e amministratori*)

nel caso in esame il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005 (*attività analoghe o similari*)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da propri enti strumentali di diritto pubblico o privato.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005 (*fatturato*)

la società in esame ha conseguito un fatturato medio superiore al limite di un milione di euro.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005 (*risultati negativi*)

Nei cinque anni precedenti la società non ha riportato risultati negativi.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005 (*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*)

Si segnala che in occasione dell'ultima nomina del consiglio di amministrazione avvenuta nel 2015, sono stati rivisti i compensi portando ad un decremento dei costi complessivi dell'organo amministrativo

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005 (*necessità di aggregazione*)

Data l'esigua partecipazione del Comune si ritiene lo stesso non versi nelle condizioni tali da poter imporre misure volte all'aggregazione.

INDICAZIONI IN ESITO ALLA VALUTAZIONE e AZIONI PREVISTE:

Alla luce di quanto sopra esposto si propone il mantenimento attuale della partecipazione .

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

La Società svolge attività strettamente necessarie ed infungibili per l'Ente, riferite a:

gestione di servizi pubblici di rilevanza economica, e, per gli altri settori, è comunque di interesse pubblico, si ritiene sussistano le motivazioni per il mantenimento della partecipazione. Peraltro, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, da ultimo modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. Inoltre, lo stesso comma dispone letteralmente “Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività”.

6 AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE, PEIO E RABBI

<http://www.valdisole.net/>

L.P. 11 giugno 2002, n. 8

soci privati (in maggioranza operatori turistici):

quote n. 118 valore nominale: € 25.584,00 – percentuale 6,4%

• Descrizione

La società, che ha scopo consortile non lucrativo, ha per oggetto la promozione dell'immagine turistica dell'ambito territoriale della valle di Sole come individuato dalla Giunta provinciale ai sensi della Legge provinciale 11 giugno 2002 n. 8 e s.m. e i. tramite la realizzazione delle seguenti attività:

- informazione ed accoglienza turistica a favore dell'ambito nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi definiti dalla Provincia;
- coordinamento delle attività di animazione turistica svolte a livello locale da soggetti pubblici e privati;
- definizione, sviluppo e promozione del prodotto turistico – territoriale in funzione della successiva commercializzazione;
- organizzazione e vendita di servizi e pacchetti turistici trentini
- Rappresentanti del Comune negli organi sociali Fantelli consigliere
- Oneri

Convenzioni per la gestione degli uffici periferici

• Ritorno economico:

Non è possibile quantificare un ritorno economico diretto in quanto lo scopo non è lucrativo.

TEST DI LEGITTIMA DETENIBILITA' ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

per le Aziende per il Turismo (A.P.T.), l'adesione da parte dei Comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento e la presenza di una loro rappresentanza nell'organo esecutivo sono espressamente previste dalla L.P. 11 giugno 2002, n. 8 (Disciplina della promozione turistica in Provincia di Trento) e quindi, si è optato per il mantenimento della partecipazione del Comune anche considerando che il mantenimento di tale partecipazione può essere autorizzato a prescindere dalla valutazione dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 27 della L. 244/2007, che peraltro è possibile asserire sussistano sia considerando che la partecipazione in A.P.T. consente di concorrere alla realizzazione di alcune finalità previste dallo Statuto del Comune, quali lo sviluppo economico del territorio e la valorizzazione ed il recupero di tradizioni locali, sia prendendo atto del fatto che l'attività di promozione turistica e culturale svolta dall'azienda comporta importanti ricadute sul tessuto economico del Comune. Ora, l'art. 7 della L.P. 29 dicembre 2016, n. 19, riformulando il disposto dell'art. 24 della L.P. 27/2010, dispone espressamente che “Se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate.”

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 (*numero dipendenti e amministratori*)

il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005 (*attività analoghe o similari*)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico e privato.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005 (*fatturato*)

la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiamato dalla legge

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005 (*risultati negativi*)

Come si evince dai dati sintetici sopra riportati, la società non ha prodotto risultati negativi nei cinque esercizi precedenti.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005 (*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*)

Data l'esigua partecipazione del Comune si ritiene lo stesso non versi nelle condizioni tali da poter imporre misure volte alla riduzione dei costi di funzionamento.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005 (*necessità di aggregazione*)


INDICAZIONI IN ESITO ALLA VALUTAZIONE E AZIONI PREVISTE:

si propone il mantenimento della partecipazione

7 FUNIVIE FOLGARIDA MARILLEVA S.p.A.

Struttura del Gruppo Funivie Folgarida Marilleva S.p.A.

al 20 dicembre 2019



Legenda

- % azioni ordinarie
- % azioni privilegiate
- % totale azioni

[http://www.ski.it/\(IT/assemblea-dei-soci-/\)](http://www.ski.it/(IT/assemblea-dei-soci-/))

<http://www.ski.it/IT/companyprofile-la-societa/>

Costituita il 28 maggio 1968 con l'originaria denominazione sociale "Funivie Folgarida Val di Sole S.p.A.", la società ha dato corso sin dai primi anni settanta ad un'intesa attività volta alla realizzazione di impianti di risalita ed allo sviluppo del demanio sciistico nella località di Folgarida. Alla fine degli anni ottanta, a seguito della fusione per incorporazione della società "gemella" – che aveva nel frattempo realizzato i primi impianti di risalita nella vicina località di Marilleva – la società mutò la propria denominazione sociale nell'attuale "Funivie Folgarida Marilleva S.p.A."

In questi oltre quarant'anni di vita, Funivie Folgarida Marilleva S.p.a. – che oggi svolge la sua attività in Val di Sole ed in particolare nell'area turistico-sciistica dei Comuni di Dimaro, Commezzadura, Mezzana e Pinzolo – ha profuso non pochi sforzi imprenditoriali nel sostegno delle infrastrutture degli impianti di risalita contribuendo a sviluppare non solo l'attività sciistica dell'intera regione, ma anche il benessere economico dell'intera valle. Le moderne tecnologie da un lato e la crescita in termini economici di tutto il comparto turistico dall'altro, hanno infatti consentito nel tempo, pur nel rispetto della tutela dell'ambiente e del territorio, la messa in funzione di numerosi impianti di risalita. Una volta sviluppata la propria area sciistica, Funivie Folgarida Marilleva S.p.a. non ha trascurato neppure la crescita per linee esterne acquisendo importanti partecipazioni nelle vicine società di gestione degli impianti a fune di Madonna di Campiglio, di Pejo e del Bondone, sviluppando in tal modo un intenso interscambio di clienti con le rispettive stazioni turistiche.

Superata brillantemente la fase critica che ha costretto la società a ricorrere nel corso del 2009 alla procedura di concordato a seguito della grave crisi finanziaria che si era trovata ad affrontare per effetto del fallimento della partecipata Aeroterminal Venezia S.p.a. in liquidazione, la società sta oggi perseguendo una strategia volta alla differenziazione del turismo ed in particolare orientata a garantire un servizio differenziato, con un occhio attento alle esigenze delle famiglie, dei bambini e dei giovani, promuovendo pertanto nuove iniziative commerciali, il tutto non senza dimenticare l'innovazione tecnologica ed il miglioramento degli impianti di risalita e delle piste esistenti.

- Rappresentanti del Comune negli organi sociali : Sindaco : consigliere -----
- Oneri: non ci sono oneri a carico del bilancio esclusi gli oneri quale corrispettivo per la promozione e l'incentivazione della pratica dello sci attraverso la riduzione del costo dell'abbonamento stagionale per i bambini, i ragazzi e le famiglie residenti sul territorio comunale
- Ritorno economico: La società non ha distribuito dividendi negli ultimi anni.

Elementi di valutazione

Dati di bilancio: <http://www.ski.it/IT/companyprofile-area-soci/>

Ritorno economico per il Comune con riferimento agli ultimi tre esercizi (distinguendo fra dividendi, canoni, redistribuzione di riserve, ecc.) Zero euro

TEST DI LEGITTIMA DETENIBILITA' ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

L'attività svolta dalla società è fatta rientrare tra i servizi pubblici, sulla base del dato normativo (la L.P. 21 aprile 1987, n. 7 "*Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci*") attribuisce infatti la natura di servizi pubblici a tali attività e la partecipazione conseguentemente è stata mantenuta. Inoltre ai sensi dell'art. 4, comma 7 del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica sono ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità.

Si ricorda inoltre che la stessa Corte dei Conti ritiene che, al di là della "copertura" normativa, esistono anche i requisiti dell'inerenza territoriale e della stretta connessione tra attività societaria ed il perseguimento degli interessi della comunità amministrata, la strategicità della

compartecipazione , benchè assolutamente minoritaria, va vista nell'ottica di un rilancio economico e turistico di Folgarida e Dimaro, ed anche della Val di Sole.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 (*numero dipendenti e amministratori*)

Il numero dei dipendenti è maggiore rispetto a quello degli amministratori.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005 (*attività analoghe o similari*)

Il Comune non partecipa in società controllate o enti strumentali di diritto pubblico o privato che svolgono attività analoghe o similari

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005 (*fatturato*)

il fatturato medio dell'ultimo triennio è superiore al limite imposto dal legislatore.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005 (*risultati negativi*)

a mente del dato letterale della normativa richiamata, il criterio in esame non si applica alle società costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005 (*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*)

Data l'esigua partecipazione del Comune si ritiene lo stesso non versi nelle condizioni tali da poter imporre misure volte alla riduzione dei costi di funzionamento.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005 (*necessità di aggregazione*)

Nel caso in esame non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere a forme di aggregazione con altre società detenute.

INDICAZIONI IN ESITO ALLA VALUTAZIONE e AZIONI PREVISTE:

Si propone il mantenimento della partecipazione in commento soprattutto alla luce del criterio di cui all'art. 1 comma 611 lett. a) della Legge di 190/2014, essendo essa ancora strategica nell'ottica di un rilancio economico e turistico del territorio. La valutazione circa i risultati di gestione, infatti, va effettuata non limitandosi alla mera lettura del bilancio ma avendo riguardo anche alle ricadute positive sull'economia del territorio che questo tipo di attività può produrre. Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

8 CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA

<http://www.comunitrentini.it/>

Analisi della partecipazione

I soci del Consorzio dei Comuni Tarentini sono 197, tra Comuni e Comunità di Valle.

- Descrizione

Si tratta della società cooperativa che l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCCEM) riconoscono nei rispettivi statuti quale propria articolazione per la provincia di Trento.

La misura della partecipazione del Comune è calcolata suddividendo il capitale sociale per il numero di soci (197 tra Comuni, Comunità di Valle e B.I.M). = 0,51%

La società ha per oggetto la prestazione di ogni forma di assistenza agli enti soci, con riguardo al settore contrattuale, amministrativo, contabile, legale, fiscale, sindacale, organizzativo, economico e tecnico.

- Rappresentanti del Comune negli organi sociali

Il Comune è rappresentato dal Sindaco.

- Oneri: Gli oneri a carico del bilancio comunale sono: la quota associativa , corsi di aggiornamento e formazione.

- Ritorno economico

La società non ha scopo lucrativo bensì quello di coordinare l'attività dei soci e di migliorarne l'organizzazione, nello spirito della mutualità cooperativa, al fine di consentire un risparmio di spesa nei settori di interesse comune.

La Società svolge attività strettamente necessarie ed infungibili per l'Ente, riferite a:

- prestazioni di assistenza e consulenza nello svolgimento delle funzioni amministrative dell'Ente
- attuazione di iniziative finalizzate al raggiungimento dell'ottimale assetto organizzativo dei soci in ottica di sistema ,anche nell'ambito dei servizi ausiliari di committenza, ai fini del contenimento delle spese e dell'incremento della qualità dei servizi offerti
- promozione di occasioni formative per il personale dipendente e gli amministratori
- rappresentanza degli Enti locali trentini in tutte le sedi istituzionali
- esercizio di prerogative attribuite al Consorzio stesso dalla legge, in rappresentanza e nell'interesse degli Enti soci
- promozione e sviluppo dell'ICT nell'ambito del sistema pubblico trentino.

Elementi di valutazione

TEST DI LEGITTIMA DETENIBILITA' ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Dato che la società in esame di fatto produce servizi strumentali allo svolgimento delle funzioni proprie degli enti locali, in un contesto unitario che consente la condivisione di problematiche e relative soluzioni comuni a tutti i consociati, si ritiene la stessa possa essere configurata come partecipazione strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità dell'ente. Inoltre, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tra le attività che possono assurgere a oggetto sociale delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche rientra l'“autoproduzione di beni o servizi strumentali (o allo svolgimento delle loro funzioni) all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento”.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 (*numero dipendenti e amministratori*)

il numero degli amministratori non è superiore a quello dei dipendenti.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005 (attività analoghe o similari)

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti di diritto pubblico e privato.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005 (fatturato)

nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite richiesto dall'articolo richiamato.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005 (risultati negativi)

la società in esame non ha prodotto risultati negativi nei cinque esercizi precedenti.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005 (necessità di contenimento dei costi di funzionamento)

Vedasi sul punto la sentenza Consiglio di Stato Ad. Plen. n.17/2011.

Precisazione così introdotta dal Decreto Correttivo del T.U. In materia di società a partecipazione pubblica - Atto del Governo n.404

Data l'esigua partecipazione detenuta si ritiene il Comune non versi nelle condizioni tali da poter imporre misure volte ad una riduzione dei costi di funzionamento.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005 (*necessità di aggregazione*)

Nel caso in commento non si ravvisa la necessità né la possibilità di procedere ad aggregazioni.

INDICAZIONI IN ESITO ALLA VALUTAZIONE E AZIONI PREVISTE:

si propone il mantenimento della partecipazione in esame.

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

La Società svolge una funzione strettamente necessaria ed infungibile per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e non ricade nei presupposti di razionalizzazione di cui all'art. 18 co. 3 bis 1, l.p. n. 1/2005.

GRUPPO DOLOMITI ENERGIA

9 DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.

Dolomiti Energia S.p.A.

Set Distribuzione s.p.a.

www.gruppodolomitienergia.it/

<http://www.set.tn.it>

Dolomiti Energia S.p.A.

Il Gruppo Dolomiti Energia opera principalmente in Trentino e attraverso le società controllate copre oltre 85% del mercato elettrico provinciale e più dell' 80% di quello del gas. Il Gruppo Dolomiti Energia si presenta come un Gruppo multiutility, attivo nei principali business relativi a prodotti energetici, nell'ambito del servizio idrico integrato, del teleriscaldamento, dei servizi ambientali, di illuminazione pubblica e di laboratorio, direttamente e attraverso società controllate e partecipate.

<https://www.dolomitienergia.it/content/dati-sintetici-e-di-bilancio>

SOCI: Dolomiti Energia Holding SpA 83,875% STET SpA (Società Territoriale Est Trentino) 6,446% AGS Riva SpA (Alto Garda Servizi) 4,545% AIR SpA (Azienda Intercomunale Rotaliana) 3,713% Comune Cles 0,455% Comune Avio 0,327% Comune Ossana 0,228% Comune Vermiglio 0,200% Comune di Fai della Paganella 0,129%

COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA 0,084%

Dati bilancio: <https://www.dolomitienergia.it/content/dati-sintetici-e-di-bilancio>

Set Distribuzione s.p.a.

<http://www.set.tn.it>

LEGGE PROVINCIALE 20 marzo 2000, n. 3 Art. 18

SET Distribuzione S.p.A., società del Gruppo Dolomiti Energia, svolge l'attività di distribuzione di energia elettrica nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, nei quasi 200 Comuni in cui è titolare della concessione. Dal 1° luglio 2005 SET distribuzione SpA è subentrata ad Enel Distribuzione nella gestione degli impianti e nel servizio di distribuzione dell'energia elettrica in provincia di Trento. Il servizio viene fornito tenendo conto delle esigenze della Clientela, con l'obiettivo di mantenere costante la qualità, l'efficienza e la continuità dell'erogazione, in riferimento sia alla normativa vigente che alle problematiche ambientali e di impatto che questo ha sul territorio.

soci

capitale sociale Euro 112.241.777,00

Dolomiti Energia Holding SpA 74,52% Provincia

Autonoma di Trento 15,07% Comune di Cles 3,12%

AGS SpA (Alto Garda Servizi) 2,14% STET SpA (Società Territoriale Est trentino) 2,01% AIR SpA (Azienda

Intercomunale Rotaliana)1,27% Comune di Fai della Paganella0,63% **Comune di Dimaro Folgarida 0,46%** Comune di Varena0,20% CEDIS Scarl(Consorzio Elettrico di Storo)0,14% CEIS Scarl(Consorzio Elettrico Industriale di Stenico)0,13% CE di Pozza di Fassa Scarl(Consorzio Elettrico)0,09% ASM di Tione(Azienda Servizi Municipalizzati)0,07% ACSM del Primiero(Azienda Consortile Servizi Municipalizzati)0,06% Consorzio dei Comuni Trentini0,05%

Dati di bilancio: <http://www.set.tn.it/content/dati-di-bilancio>

Si tratta di un'impresa multiutility, verticalmente integrata, operante in settori *energy* (produzione energia idroelettrica, distribuzione gas ed energia elettrica,teleriscaldamento,) e *non-energy* (servizio idrico e rifiuti).

Capitale sociale al 31/12/2016

valore nominale € 9.938.990,00

Valore nominale azione: Euro 1,00

• Rappresentanti del Comune negli organi sociali: nessuno

CdA: <http://gruppodolomitienergia.it/content/consiglio-di-amministrazione>

Il Regolamento Europeo (CE) n°1606/2002 del 19 luglio 2002, ha introdotto l'obbligo, a partire dall'esercizio 2005, di applicazione degli International Financial Reporting Standards ("IFRS"), emanati dall'International Accounting Standards Board ("IASB"), e adottati dall'Unione Europea ("UE IFRS" oppure "Principi Contabili Internazionali") per la redazione dei bilanci delle società aventi titoli di capitale e/o debito quotati presso uno dei mercati regolamentati della Comunità Europea. A seguito del suddetto Regolamento Europeo, il 28 febbraio 2005 è stato emesso il Decreto Legislativo n. 38, successivamente modificato dal Decreto Legge n. 91 del 24 giugno 2014, con il quale è stata disciplinata, tra l'altro, la facoltà, per le società non quotate, di adottare i Principi Contabili Internazionali per la redazione del loro bilancio d'esercizio. La Società ha deciso di avvalersi di detta opzione per la predisposizione del proprio bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2016, identificando quale data di transizione agli IFRS il 1° gennaio 2015 (la "Data di Transizione"). Il Bilancio d'esercizio è stato redatto in conformità agli UE IFRS in vigore alla data di approvazione dello stesso. Si precisa che per UE IFRS si intendono tutti gli "International Financial Reporting Standards", tutti gli "International Accounting Standards" (IAS), tutte le interpretazioni dell'"International Reporting Interpretations Committee" (IFRIC), precedentemente denominate "Standing Interpretations Committee" (SIC) che, alla data di approvazione del Bilancio d'esercizio, siano state oggetto di omologazione da parte dell'Unione Europea secondo la procedura prevista dal Regolamento (CE) n. 1606/2002 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo del 19 luglio 2002.

• Oneri: nessuno

• Ritorno economico nessuno

Elementi di valutazione

TEST DI LEGITTIMA DETENIBILITA' ai sensi dell'art. 24, comma 1, della L.P. 27 dicembre 2010, n. 27

Alla luce dell'attività svolta dalla società, attraverso le sue partecipate, che dal punto di vista del Comune è in gran parte riconducibile alla gestione di servizi pubblici di rilevanza economica, e, per gli altri settori, è comunque di interesse pubblico, si ritiene sussistano le motivazioni per il mantenimento della partecipazione.

Peraltro, ai sensi dell'art. 24, comma 1 della L.P. 27/2010, da ultimo modificato dall'art. 7 della L.P. 19/2016, se la partecipazione o la specifica attività da svolgere sono previste dalla normativa statale, regionale o provinciale le condizioni dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 175 del 2016 si intendono rispettate. Inoltre, lo stesso comma dispone letteralmente "Sono consentite comunque le società partecipate dalla Provincia e dagli enti locali che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino – Alto Adige in materia di energia) svolgono attività elettriche, anche con la realizzazione e la gestione degli impianti e delle reti eventualmente funzionali a questa attività". Entrando nel merito, va considerato anzitutto che il ricorso a società partecipate è fisiologico per aziende che

agiscono sul mercato e che, dal punto di vista del Comune azionista, si può ammettere una partecipazione indiretta nel caso in cui la controllata di secondo livello ha un forte legame gestionale con la partecipata diretta, come avviene, prevalentemente, in questo caso.

Inoltre va evidenziato che, all'interno del Gruppo, la separazione dei rami d'azienda e della relativa contabilità per i vari settori è stata realizzata in gran parte adempiendo a prescrizioni normative, ad esempio in materia di energia (unbundling) e comunque, al di là di specifici obblighi di legge, risponde a logiche di carattere organizzativo e di maggiore trasparenza, grazie all'evidenza separata dei costi ed oneri delle diverse attività.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera b) della L.P. 1/2005 (*numero dipendenti e amministratori*)

il numero dei dipendenti è notevolmente superiore a quello degli amministratori.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera c) della L.P. 1/2005 (*attività analoghe o simili*)

La società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società controllate o da propri enti strumentali di diritto pubblico o privato.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera d) della L.P. 1/2005 (*limiti di fatturato*)

Nel triennio precedente la società ha conseguito un fatturato medio superiore al limite imposto dal legislatore.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera e) della L.P. 1/2005 (*risultato negativo*)

la società non ha prodotto risultati negativi nei cinque esercizi precedenti.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera f) della L.P. 1/2005 (*necessità di contenimento dei costi di funzionamento*)

Si segnala che in occasione dell'ultima nomina del consiglio di amministrazione avvenuta nel 2015, sono stati rivisti i compensi portando ad un decremento dei costi complessivi dell'organo amministrativo.

TEST ai sensi dell'art. 18, comma 3 bis 1, lettera g) della L.P. 1/2005 (*necessità di aggregazione*)

Per quanto concerne l'interpretazione e l'applicazione di tale lettera nello specifico caso in esame, occorre tener conto della normativa provinciale relativa alla c.d. "riforma istituzionale" di cui alla L.P. 16 giugno 20016, n. 3, la quale prevede che i servizi pubblici locali, di norma, sono organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali individuati mediante intesa definita dalla Giunta provinciale con il Consiglio delle autonomie locali. Quindi, non si può prescindere dall'individuazione degli ATO per definire le strategie di aggregazione tra gestori. Nello specifico, l'ATO per i settori della distribuzione del gas e dell'energia elettrica e della depurazione corrisponde all'intero territorio provinciale, mentre per il servizio idrico ed il servizio di raccolta e trasporto rifiuti (escluso lo smaltimento e la gestione delle discariche) gli ambiti devono ancora essere individuati. Si segnala infine che è in corso la riorganizzazione sia del servizio idrico sia del servizio di igiene urbana al fine di adeguare gli affidamenti in essere all'ordinamento interno e comunitario. Il progetto è condiviso con il Comune di Rovereto e, partendo dallo scorporo dei relativi rami d'azienda da Dolomiti Energia Holding S.p.A., prevede la costituzione di una nuova società strutturata secondo il modello dell'in house providing ed aperta all'adesione di tutti i Comuni trentini interessati all'affidamento diretto.

INDICAZIONI IN ESITO ALLA VALUTAZIONE, AZIONI GIA' INTRAPRESE ED AZIONI PREVISTE:

Per quanto sopra esposto, si propende per il mantenimento della partecipazione in Dolomiti Energia Holding S.p.A.

INDICAZIONI IN ESITO ALLA VALUTAZIONE, AZIONI GIA' INTRAPRESE ED AZIONI PREVISTE:

Per quanto sopra esposto, si propone il mantenimento della partecipazione in Dolomiti Energia Holding S.p.A.- SET SPA – DOLOMITI ENERGIA SPA